

**TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2012 r.g. proposta da

CURATELA DEL FALLIMENTO

contro

attrice

BANCA

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 14/11/2017, che qui si intende riportato.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'*iter* del processo devono riassumersi come segue.

I.1. La CURATELA DEL FALLIMENTO ha agito nei confronti della BANCA per sentire dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma II, l.f., i pagamenti di complessivi €361.873,68 eseguiti dalla società *in bonis* - dichiarata fallita il 14/3/2011 – tra il 25/11/2010 e il 23/02/2011 (e dunque entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma predetta, oltre ad accessori e spese processuali (atto di citazione notificato il 20/3/2012).

I.2. La convenuta BANCA si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, poiché le rimesse in c/c delle quali è stata chiesta la revoca costituiscono un'ipotesi non di pagamento estintivo di un'esposizione debitoria compiuta nel periodo sospetto, ma di escussione di pegni concessi dalla fallita in favore della BANCA, nonché la carenza di interesse della curatela attrice, dal momento che, essendo la BANCA munita di titolo di prelazione, in caso di revoca dell'atto dispositivo la curatela dovrebbe in ogni caso restituire tale somma nel corso della procedura. Nel merito ha eccepito l'insussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria esperita dalla Curatela (conoscenza dello stato di insolvenza) e l'applicabilità dell'art. 70 lf, con conseguente riduzione dell'importo revocabile, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese (comparsa depositata il 18/06/2012).

I.3.- Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita con prove documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per memorie.

II.- La domanda è infondata.

E' pacifico che la Curatela del fallimento abbia agito per la revoca di rimesse bancarie eseguite dalla società *in bonis* (per complessivi € 361.873,68) ai sensi dell'art. 67 co.2, l. fall.

Tale disposizione prevede la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, a condizione che il curatore dimostri che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

Il punto dirimente della causa sta nello stabilire se gli atti dispositivi di cui si domanda la revoca costituiscano o meno pagamenti estintivi di un'esposizione debitoria compiuti nel periodo sospetto; ciò che, nella concorrenza degli altri presupposti di legge, ne comporterebbe la revoca. La soluzione del tema controverso non può, invero, prescindere dal corretto inquadramento degli atti in questione nell'ambito del più ampio e complesso rapporto intercorso tra le parti; rapporto, che, alla luce delle prove documentali offerte, può essere ricostruito nei termini che seguono.

La società fallita, titolare del c/c *omissis*, aveva conferito alla BANCA convenuta, nell'ambito dell'operazione denominata *omissis*, due incarichi di gestione di portafogli, da investire in strumenti finanziari:

- il primo in data 26/4/2010, del valore di €200.000,00 relativamente al portafoglio n. *omissis*;
- il secondo in data 03/5/2010, sempre del valore di €200.000,00, relativamente al portafoglio n. *omissis*.

In data 3/5/2010, la Banca concesse alla SOCIETA una linea di credito per anticipi su fatture per l'importo complessivo di €500.000,00, con scadenza 30/6/2010; sicché la Società, in pari data, offrì alla BANCA, quale garanzia dell'adempimento del mutuo ottenuto, il pegno sui suddetti dossier di gestione patrimoniale, oltre che sul saldo del c/c di gestione n. *omissis*, che ammontava ad € 2.487,73 alla data dell'operazione.

Entrambi gli atti di pegno prevedevano espressamente, all'art. 7, che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la BANCA aveva la facoltà di escutere la garanzia, realizzando il saldo dei dossier di gestione patrimoniale.

Così ricostruito in fatto il rapporto retrostante, deve osservarsi, in diritto, che il pegno costituisce, com'è noto, un diritto reale sulla cosa altrui posto a garanzia dell'obbligazione del debitore e può avere ad oggetto cose mobili, universalità di mobili, crediti, diritti aventi per oggetto beni mobili; in questo caso si parla di pegno regolare, in virtù del quale il creditore acquista il possesso del bene in seguito alla sua consegna e può rivalersi sul bene stesso in caso di inadempimento, vendendolo e soddisfacendo le sue ragioni.

Il pegno irregolare ha viceversa ad oggetto denaro o altre cose fungibili: in questa ipotesi, il creditore non acquista solamente il possesso del bene, ma anche la proprietà, obbligandosi a restituire il *tantundem* in caso di adempimento del debitore e trattenendo invece quanto ricevuto in caso di inadempimento, salva la restituzione dell'eccedenza.

Tale fattispecie viene disciplinata dall'art. 1851 c.c. ai sensi del quale “*se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi in denaro, merci o titoli che non siano individuati o per i quali sia conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti*”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il dato rilevante al fine di qualificare il pegno come irregolare è costituito non solo dalla natura del bene, ma anche dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso. In tale prospettiva ermeneutica si è infatti statuito che “*il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a*

Sentenza, Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino, n. 2209 del 22 maggio 2018

favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il "tantundem", sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

Nel caso in esame, non pare dubitabile la configurabilità del pegno irregolare nel senso anzidetto: in entrambi gli atti costitutivi della garanzia pignorizia è previsto infatti che *"sugli strumenti finanziari oggetto della garanzia, nonché sugli altri titoli che avessero in avvenire a pervenirvi in sostituzione o integrazione dell'oggetto del presente pegno, siete fin da ora autorizzati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 co. 2 c.c., a compiere ogni formalità necessaria per l'acquisizione, l'estensione, il trasferimento e la realizzazione della garanzia"*. All'art. 4 si aggiunge che *"la banca è espressamente autorizzata a gestire l'insieme degli strumenti finanziari registrati sul dossier di gestione patrimoniale ed a reimpiegare gli importi riscossi, a seguito dell'alienazione, in tutto o in part, degli strumenti finanziari medesimi, nell'acquisto di altrettanti strumenti finanziari rientranti nell'oggetto della linea di gestione prescelta"*.

Dalla qualificazione dei pegni in questione come pegni irregolari discende che la Banca, sin dalla costituzione della garanzia, era divenuta titolare degli strumenti finanziari e del saldo del c/c che ne erano oggetto, con il conseguente diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo previsto dagli artt. 2796-2798 c.c., ma direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori.

La Banca creditrice, pertanto, in data 25/11/2010 esercitò il diritto alla realizzazione del proprio credito, escutendo i pegni concessi dalla SOCIETA, come dimostrato dall'estratto conto sul quale risultano annotate due operazioni, in pari data, entrambe per l'importo di € 192.640,17, così giustificate: *"bonifico a vostro favore escussione pegno OMISSIS"*.

Ne deriva che gli atti dispositivi dei quali la Curatela chiede la revoca si sostanziano in atti di escussione della garanzia pignorizia, i quali, pertanto, non sono revocabili ex art. 67 l.f., dal momento che non costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili, in conformità, peraltro, a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi.

In conclusione, la domanda revocatoria della Curatela attrice va rigettata.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle *"liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"* (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediata-mente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate: Cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/11/2008, n. 26898: *"in tema di pegno avente per oggetto titoli del debito pubblico, gli atti di incasso del controvalore dei titoli stessi venduti dalla banca*

Sentenza, Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino, n. 2209 del 22 maggio 2018

creditrice e accreditati sul conto corrente del cliente poi fallito, con corrispondente parziale riduzione della sua esposizione debitoria nel periodo sospetto, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67 l, fall., rivestendo natura di atti di escussione delle garanzie pignoratorie e non di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili”.

PQM

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 20/03/2012, dalla Curatela del Fallimento nei confronti di BANCA, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) RIGETTA la domanda;

b) CONDANNA la Curatela attrice al pagamento, in favore della BANCA, delle spese processuali, che liquida in €14.668.50, oltre a rimborso forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge.

Bari, 10/05/2018

Il Giudice
Antonio Ruffino

Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Dott.ssa Giuliana Gaudiano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*